

N. ____/____ REG.PROV.PRES.
N. 09991/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 9991 del 2021, proposto da
Angelo Ugas, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Rosario Bongarzone,
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, Usr Sardegna, Usp Cagliari, non costituiti in giudizio;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima) n. 00305/2021, resa tra le parti, concernente PER
L'ANNULLAMENTO

- del provvedimento dell'Ufficio Scolastico Regionale per La Sardegna, Ambito
territoriale di Cagliari, Liceo Artistico e Musicale “Foiso Fois” prot.
12810/05.08.2021 a mezzo del quale l'Amministrazione resistente ha depennato il
ricorrente dalle graduatorie provinciali GPS della Provincia di Cagliari per la classe
di concorso A030 nella parte in cui si pone in rilievo un contrasto con l'ordinanza

ministeriale 60/2020 del Ministero dell'Istruzione e con il DM 51/2021;

Del decreto dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Cagliari, n. 480 del 30.08.2021 di pubblicazione delle graduatorie di 1° fascia e 1° fascia aggiuntiva laddove non risulta il nominativo di parte ricorrente;

nonché, per quanto occorrer possa del DM 51/2021 laddove le clausole di cui agli art. 1 e 2, in ordine ai requisiti di accesso per la prima fascia aggiuntiva, fossero ritenute escludenti rispetto al diritto dei docenti abilitati o specializzati all'estero ed il cui titolo sia in attesa di riconoscimento anche in quanto contrastante con l'Ordinanza Ministeriale 60/2020 e nella parte in cui (art. 1, comma 1 e art. 2, comma 1) non precisa che nella riapertura dei termini per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS, possono partecipare anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento;

- del Decreto Ministro dell'Istruzione n. 242 del 30 luglio 2021, di attuazione del precedente;

- la Circolare Min. Istruzione sulle supplenze 6 agosto 2021 prot. n. 25089 nella parte in cui non precisa che possono presentare domanda di inserimento con riserva nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento;

- di ogni altro atto precedente o successivo, comunque connesso con i provvedimenti impugnati, emessi nell'ambito del procedimento ministeriale di riconoscimento della Professionalità Docente conseguita all'estero;

nonché di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso

- e per la declaratoria in via cautelare mediante qualsiasi provvedimento cautelare ritenuto opportuno

- del diritto di parte ricorrente all'inserimento nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle Graduatorie Provinciali delle Supplenze per l'Anno Scolastico 2021/2011 in attuazione dell'art. 7, comma 4, lettera e/ dell'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020, su posti di sostegno, mediante l'inserimento della specializzazione sul

sostegno conseguita in Romania, in corso di riconoscimento;

- Per la condanna in forma specifica delle Amministrazioni intimare all'adozione di tutti i provvedimenti opportuni al fine di tutelare il diritto della parte ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami a tenore della quale si ritiene che non possa procedersi diversamente all'instaurazione del contraddittorio;

Rilevato che con tale domanda si espone che ai fini dell'integrazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, individuati in coloro che subirebbero gli effetti del reinserimento nelle graduatorie regionali di merito ove il ricorrente era inserito e che potrebbero risultare scavalcati nelle successive graduatorie di merito per le classi di concorso individuate nel ricorso, considerato che la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile per l'ingente numero di controinteressati e per la difficoltà a reperirli, e che, ai sensi di legge, quando la notificazione nei modi ordinari è impossibile o difficile, si può procedere alla notifica per pubblici proclami (cfr. precedenti del TAR Lazio e del Consiglio di Stato sulla possibilità di effettuare la notifica mediante l'inserimento del ricorso e del decreto nell'area tematica del sito istituzionale del M I U R (v. Miur - pubblici proclami)).

Tanto premesso e ritenuta la fondatezza della domanda di autorizzazione ai pubblici proclami in relazione ai precedenti della Sezione;

P.Q.M.

Autorizza la notifica del ricorso in appello per pubblici proclami mediante inserimento nella apposita Sezione del sito del Ministero dell'Istruzione di copia del ricorso d'appello, dell'ordinanza impugnata e del ricorso di primo grado, nel termine di giorni quindici dalla comunicazione del presente decreto con successivo deposito delle prove della notifica nel PAT nei successivi dieci giorni.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 29 novembre 2021.

Il Presidente
Giancarlo Montedoro

IL SEGRETARIO